

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, il 28 maggio 1998, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali

(V. Stampati Camera nn. 1687, 1787, 2236, 2403 e 3076)

d'iniziativa dei deputati ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS e CAVERI (1687); DETOMAS, BENVENUTO, BIONDI, BOATO, BRESSA, BRUNETTI, CAVERI, CIANI, CREMA, COLOMBO Furio, FRATTINI, GUERRA, JERVOLINO RUSSO, MAZZOCCHIN, MONACO, MUSSI, OLIVIERI, PAISSAN, PISAPIA, SAONARA, SCHMID e SERAFINI (1787); BOATO, DETOMAS, OLIVIERI e SCHMID (2236); DETOMAS, BOATO, SCHMID, OLIVIERI, CAVERI, BRUGGER, PIVETTI, ZELLER e WIDMANN (2403);

e del disegno di legge

d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(V. Stampato Camera n. 3076)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1998

Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Integrazione all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni».

Art. 2.

(Integrazione all'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

«Un seggio del collegio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con legge regionale».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 30 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. L'articolo 30 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due vice Presidenti ed i Segretari.

Il Presidente ed i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento».

2. All'articolo 32, primo e terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trenti-

no-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «il vice Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «i vice Presidenti».

Art. 4.

(Integrazione all'articolo 36 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Al terzo comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. L'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale è composto dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio provinciale di Trento elegge nel suo seno il Presidente, un vice Presidente ed i segretari. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente o del vice Presidente, il Consiglio provinciale di Trento provvede alla elezione del nuovo Presidente o del nuovo vice Presidente nella prima seduta successiva.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il Presidente, due vice Presidenti ed i segretari. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente o dei vice Presidenti, il Consiglio provinciale di Bolzano provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 49».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Il secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente».

Art. 7.

(Integrazione all'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Al quarto comma dell'articolo 50 del testo unico delle leggi costituzionali concer-

nenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale anche in deroga alle rappresentanze proporzionali. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale».

Art. 8.

(Integrazione all'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca».

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla sua promulgazione.

